

ALLEGATO " A "

**STATUTO**

**FORMAZIONE ITALIANA ARCIERI STORICI**

\*\*\*\*\*

**F.IT.A.ST.**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

**DILETTANTISTICA**

*Approvato dall'Assemblea dei Soci*

*Del 21/06/2024*



## INDICE

### **TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, FUNZIONAMENTO, DURATA**

Articolo 1 – Denominazione e sede

Articolo 2 – Scopo e Attività

Articolo 3 – Affiliazione

Articolo 4 – Funzionamento

Articolo 5 – Durata

### **TITOLO II – SOCI / TESSERATI AFFILIATI**

Articolo 6 – Domanda di ammissione

Articolo 7 – Domicilio dei Soci e Tesserati Affiliati

Articolo 8 – Diritti e Doveri

Articolo 9 – Impegni

Articolo 10 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

Articolo 11 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Socio e Tesserato Affiliato

### **TITOLO III – LA STRUTTURA**

Articolo 12 – L'Assemblea dei Soci

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Articolo 14 – La Rappresentanza del Consiglio Direttivo

Articolo 15 – Obblighi di comunicazione

Articolo 16 – Il Presidente e il Vicepresidente

Articolo 17 – Segretario

Articolo 18 – Rappresentanti dei tecnici

Articolo 19 – Organo di Revisione

### **TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO- FINANZIARIO, LIBRI SOCIALI, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA, UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Articolo 20 - Patrimonio

Articolo 21 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

Articolo 22 – Libri Sociali

Articolo 23 – Pubblicità e trasparenza

Articolo 24 – Lavoratori e Volontari



Articolo 25 - Utili e Avanzi di Gestione

**TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 26 – Modifiche Statutarie

Articolo 27 – Scioglimento

Articolo 28 – Liquidazione

Articolo 29 – Devoluzione del Patrimonio Residuo

Articolo 30 – Controversie

Articolo 31 – Regolamenti Interni

Articolo 32 – Norme di Rinvio



**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ, AFFILIAZIONE,  
FUNZIONAMENTO, DURATA**

**Articolo 1**

**Denominazione e Sede**

Ai sensi degli ex artt. 36 e seg., Codice Civile ed ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002, del D. lgs 36\2021 e successive modificazioni e integrazioni, è costituita un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione di **“Formazione Italiana Arcieri Storici Associazione Sportiva Dilettantistica”** (in sigla F.IT.A.ST. A.S.D.) con sede in San Marcello (AN) via Matteotti n° 24, attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39\21 la quale è retta dal presente Statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.

L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs 39\2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

**Articolo 2**

**Scopo e Attività**

La F.IT.A.ST. A.S.D., è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive ai principi di democraticità e di pari opportunità.

Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 D.lgs. 36\2021 e sue successive modifiche e integrazioni.



L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 D.lgs. 36\2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del **Tiro con l'arco**, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione può partecipare a gare, tornei, campionati e indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco.

Infine l'Associazione può svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del **Tiro con l'arco**, Tiro con l'arco Storico, Tradizionale e Foggia Storica, Tiro con l'arco da caccia, Tiro alla Targa (al chiuso ed all'aperto) Tiro con l'arco 3D, Tiro di campagna Tiro con la Balestra, Tiro con la Fionda, Tiro con Freccette.

L'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Nei limiti previsti dall'art. 9, D.lgs. 36\2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa alla finalità sociale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo: attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere e fisioterapici; la vendita di articoli sportivi; la promozione dell'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta dagli Soci e dai Tesserati Affiliati ad organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

La F.IT.A.ST. a.s.d. al termine di ciascun esercizio provvederà alla redazione del rendiconto economico - finanziario annuale.



### Articolo 3

#### Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla **F.I.T.A.R.C.O.** (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi, con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del **C.I.O.** (Comitato Olimpico Internazionale), del **C.O.N.I.** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' **I.P.C.** (International Paralympic Committee), del **C.I.P.** (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della **F.I.T.A.R.C.O.** (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri Soci.

### Articolo 4

#### Funzionamento

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

### Articolo 5

#### Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci approvata con la maggioranza prevista dall'art. 25 del presente statuto.



## **TITOLO II - SOCI /TESSERATI AFFILIATI**

### **Articolo 6**

#### **Domanda di ammissione**

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, che presentino formale richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio, quando negativo, deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi i genitori. Gli stessi genitori rappresenteranno il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponderanno verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne. Le domande da Tesserato vanno semplicemente inviate alla Presidenza o alla Segreteria senza accoglimento del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7**

#### **Domicilio dei Soci e Tesserati Affiliati**

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.



Il domicilio dei Tesserati Affiliati, si intende a tutti gli effetti quello risultante dall'apposito Elenco, è onere del tesserato comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio dall' "Elenco tesserati affiliati" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

### **Articolo 8**

#### **Diritti e doveri**

Tutti i soci maggiorenni, dal momento dell'ammissione e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Tutti i Soci hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Tutti i Soci hanno diritto di:

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., in quanto compatibile.

I Tesserati Affiliati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui anno aderito. I Tesserati Affiliati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ne in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo.

I Tesserati Affiliati possono partecipare a tutte le gare di calendario ed alle attività organizzate dall'Associazione senza diritto di partecipazione alle Assemblee e senza diritto all'elettorato attivo e passivo.

### **Articolo 9**

#### **Impegni**

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:



- visionare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;
- rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della F.I.T.A.R.C.O. (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco); e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

#### Articolo 10

##### Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

In caso di morosità, il socio può regolarizzare la propria posizione adempiendo al versamento della quota associativa annuale entro e non oltre 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di convocazione dell'Assemblea, al fine di ristabilire il proprio diritto di voto.

La quota associativa e la qualità di Socio non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

Tutti i Tesserati Affiliati sono obbligati al versamento della quota di affiliazione annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota di affiliazione e la qualità di Tesserato Affiliato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

#### Articolo 11

##### Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Socio e Tesserato Affiliato

La qualifica di Socio e Tesserato Affiliato si perde per decesso, dimissioni scritte, per radiazione o per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertata morosità protrattasi per oltre un anno dal termine stabilito per il versamento della quota associativa o di



affiliazione annuale. Ogni Socio può recedere *ad nutum* dall'Associazione con efficacia immediata, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso del Socio comporta decadenza dello stesso anche dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta, fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. I Soci che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione, deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. Il Socio radiato non può essere più ammesso.

Per i Tesserati Affiliati la radiazione è deliberata solo dal Consiglio Direttivo .

Ciascun Socio e Tesserato Affiliato è tenuto a versare tassativamente entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

### **TITOLO III - LA STRUTTURA**

#### **Articolo 12**

#### **L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti i Soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di due Soci. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

La convocazione dovrà contenere:



- le materie all'ordine del giorno;
- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o sistemi di messaggistica digitale e/o altri sistemi di comunicazione innovativi, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- nomina e revoca degli organi amministrativi previsti nello Statuto;



- orientamenti generali dell'Associazione;
- determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative e di affiliazione annuali;
- decadenza ed esclusione dei Soci proposte dal Consiglio Direttivo;
- acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio Sociale;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 25, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito dal Segretario.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto dei Soci e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori.

I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario, controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.



L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. È fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Soci, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Nella seduta per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo, nel caso in cui il Presidente e/o il Segretario siano tra i candidati, vengono nominati Presidente della seduta e/o Segretario altrettanti soci presenti, la cui accettazione deve essere verbalizzata.

### **Articolo 13**

#### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 9 (nove) membri iscritti regolarmente alla F.IT.A.S.T. a.s.d..

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva del Tiro con l'Arco, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.



In particolare il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e all'esecuzione delle sue delibere;
- indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente;
- nomina, tra i suoi componenti, il Segretario;
- delibera sull'ammissione dei Soci;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione dei Soci da ratificare in Assemblea Ordinaria;
- predispose il rendiconto consuntivo e bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- stabilisce il Regolamento Sportivo delle gare e di attività dell'Associazione;
- istituisce o sopprime, in Italia e all'estero, Sedi secondarie, amministrative, operative e/o Sedi locali;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Società o Organizzazioni, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- delega la rappresentanza in materie specifiche a Soci o professionisti esterni;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;



- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera il rimborso-spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
- delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
- stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale vario;
- compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o sistemi di messaggistica digitale e/o altri sistemi di comunicazione innovativi. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vice-Presidente.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e



videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.

Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per decesso;
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

A norma dell'art. 11 del D.lgs. 36/2021 è fatto divieto ai membri del consiglio direttivo dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero dal CIP.

#### **Articolo 14**

#### **La Rappresentanza del Consiglio Direttivo**

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.



## Articolo 15

### Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.T.A.R.C.O. unitamente a copia del verbale e ad ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

## Articolo 16

### Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vice-Presidente incaricato".

Sono compiti del Presidente:

- Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
- Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.



In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

### **Articolo 17**

#### **Segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

### **Articolo 18**

#### **Rappresentante dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del loro rappresentante. Il rappresentante così individuato esercita tutti i diritti ad esso riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.T.A.R.C.O. per il costante aggiornamento degli atti federali.

### **Articolo 19**

#### **Organo di Revisione**

L'organo di revisione può essere eletto dall'assemblea. può essere monocratico o collegiale e resta in carica 4 anni. Controlla l'amministrazione dell'associazione, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. L'organo di revisione si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché, se opportuno, previa convocazione del presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto.



Compatibilmente con le previsioni del presente statuto, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss. cod. civ.

**TITOLO IV - PATRIMONIO – BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO-  
FINANZIARIO – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA' E TRASPARENZA – UTILI  
E AVANZI DI GESTIONE**

**Articolo 20**

**Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dopo essere state sottoposte all'Assemblea dei Soci, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.NI, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali comprese le Federazioni Paralimpiche, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

**Articolo 21**

**Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) del mese di gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere propri bilanci d'esercizio riferiti a ciascun esercizio e coincidenti con l'anno solare, ovvero 1° gennaio / 31 dicembre.

Il rendiconto economico dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente un rendiconto economico di esercizio da sottoporre in Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dallo Statuto stesso. Il rendiconto economico deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal rendiconto approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità statutarie.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione del rendiconto economico, i Soci avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo la visione e la copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di



conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

## **Articolo 22**

### **Libri Sociali**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei Soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- d) Elenco dei Tesserati Affiliati

## **Articolo 23**

### **Pubblicità e trasparenza**

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

## **Articolo 24**

### **Lavoratori e Volontari**

I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 d.lgs 36\2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del d.lgs 36\2012. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di



carattere amministrativo – gestionale si applica l'art. 37 del d.lgs 36\2021. L'associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 36\2021. Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs 81\2015. Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purchè non siano retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del MISE, di concerto con il MLPS.

#### **Articolo 25**

##### **Utili e Avanzi di Gestione**

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



## TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI

### Articolo 26

#### Modifiche Statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.
2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
  - a. dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminarle e deliberare in merito;
  - b. da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria dei Soci, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.
3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

### Articolo 27

#### Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.



## **Articolo 28**

### **Liquidazione**

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, oppure in caso di mancanza totale dei Soci il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge Pubblici Ufficiali.

Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei Soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

## **Articolo 29**

### **Devoluzione del Patrimonio Residuo**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 30**

### **Controversie**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.



La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equivalente, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso la sede Legale dell'Associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

### Articolo 31

#### Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Soci ed i Tesserati Affiliati.

### Articolo 32

#### Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco a cui l'associazione sarà affiliata, e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

#### ***Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione***

**Cerioni Giuliano (Presidente)**



**Campioni Franco (Vice-Presidente)**



**Flavia Pisello (Segretario)**



Ginevra Bucci

Leonardo Tolotini

Federico Danni

Alessandro Janni

Ventura Perini

Giuseppe

Roberto Vanni

Roberto Vanni

Antonio

Cylo Righi

3

M.L.

Leonardo

Roberto

Roberto

Leonardo

[Large diagonal line crossing out the remaining blank lines of the document]



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

